

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento per gli oneri istruttori relativi a procedimenti autorizzativi in materia ambientale e territoriale di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 176 del 26.11.2025 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Regolamento per gli oneri istruttori relativi a procedimenti autorizzativi in materia ambientale e territoriale di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale;

Visti:

l'art. 29, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (così come modificato dalla L. 16 gennaio 2003, n. 3), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio;

l'art. 124, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale dispone che *“Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato”*;

la L.R. Lazio n. 27/1998 e s.m.i. concernente la “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”, la quale all'art. 5 “Funzioni amministrative delle province” assegna alle Province e alla CmRC la delega per l'approvazione dei progetti ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti per la gestione dei rifiuti e varianti sostanziali e non sostanziali agli stessi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 239/2008, la quale approva le prime linee guida per gli uffici e le Amministrazioni competenti - tra le quali le Amministrazioni provinciali - sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98;

il D.Lgs. 152/2006 Parte IV – art. 244 comma 2, che dispone sulle indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

il D.Lgs. 152/2006 – Parte IV – art. 197 lett. a) e Titolo V, che dispone il rilascio di certificazioni di avvenuta bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati;

il D.Lgs. 152/2006 – Parte Terza art. 124 c. 7, che dispone, in merito alle autorizzazioni allo scarico: "Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia";

la L.R. 14/99 art. 106: "Funzioni e compiti delle province", e ss.mm. che dispone che: "le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente Legge concernenti le autorizzazioni allo scarico;

il R.D. 1775/1933 artt. 94 e 95 – L.R. 53/98 art. 9), che dispongono sulle Autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico (scavo pozzi) e relativi controlli;

il R.D. 1775/1933 art. 7 – (R.D. 1775/1933 art. 7 - DPR 238/99 art. 1 c.4 – L.R. 53/98 art. 9 – L.R. 30/2000 art. 6, che dispongono sulle Concessioni di derivazione di acqua pubblica e relativi controlli;

il R.D. 1775/1933 art. 56 – L.R. 53/98 art. 9, che dispongono sulle Licenze di attingimento di acqua pubblica a mezzo pompe mobili e semimobili da acque superficiali e relativi controlli;

il D.Lgs. 152/2006 art. 272 c. 2 e c. 3 e parte seconda dell'Allegato IV alla Parte V, che dispone sulle Autorizzazioni alle emissioni in via generale per costruzione, modifica, trasferimento e variazione titolarità di attività classificate e relativi controlli;

il D.Lgs. n. 152/2006 art. 269 c. 2 – D.P.R. 53/98, che dispone sulle Autorizzazioni alle emissioni specifiche per costruzione, trasferimento, variazione titolarità di impianti industriali non ricadenti in A.U.A. e di pubblica utilità relativi a produzione di energia fino a 50 MW termici, alimentati con combustibili convenzionali e relativi controlli;

la L.R. 14/99, art.121 c. 1, lett. c), che dispone sulle Autorizzazioni degli elettrodotti con tensione fino a 150 kV e relativi controlli;

il D.Lgs. 387/2003 – L.R. 14/99 art. 51 c. 2 come modificato dalla L.R.18/2006, che dispone sulle Autorizzazioni alla costruzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e relativi controlli;

il D.Lgs. 115/2008 – L.R. 14/99 art. 51, che dispone sulle Autorizzazioni alla costruzione degli impianti di produzione di energia da fonti convenzionali e relativi controlli;

il DPR n. 59/2013, che dispone sulle AUA – Autorizzazione unica ambientale;

il D.Lgs. 152/2006, artt. 214-216 che dispongono sulle Comunicazioni attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;

il R.D. 30/12/1923 n° 3267 e il R.D. 16/05/1926 n° 1126, i quali disciplinano il Vincolo Idrogeologico e Forestale, con previsione di rilascio di nulla osta e/o autorizzazioni per la realizzazione sia di opere edilizie o interventi comunque comportanti movimenti di terra, sia di utilizzazioni boschive e miglioramenti fondiari, in aree considerate sensibili nei confronti delle problematiche di difesa del suolo e tutela del patrimonio forestale;

la L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 "*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*" e il relativo regolamento di attuazione (Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7), i quali disciplinano gli interventi forestali nella Regione Lazio;

la D.G.R. n. 1038 del 3/12/2024, avente per oggetto “*Approvazione “Vincolo Idrogeologico – Direttive 2024 sulle procedure in funzione del riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della LR n. 53/98” e “Linee guida sulla documentazione per le istanze di nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell’ambito delle competenze regionali”*”, la quale disciplina invece gli aspetti autorizzativi degli interventi di trasformazione del territorio in aree sottoposte a Vincolo idrogeologico, con ripartizione di competenze riservate alla Regione o delegate rispettivamente a Città metropolitana/Province e ai Comuni;

la L.R. 29/1997 “*Norme in materia di aree naturali protette regionali*”, la quale prevede all’art. 28 che ogni intervento o attività ricadente all’interno del perimetro delle aree naturali protette sia soggetto a nulla osta preventivo dell’Ente gestore, ruolo che attualmente svolge il Servizio 1 “Aree protette e tutela della biodiversità” del Dipartimento XI per le sei aree protette metropolitane;

la L.R. 53/1998 artt. 9 e 12 e la L.R. n. 6/1999 art. 14, in recepimento del D.Lgs. 112/1998, che delegano alle Province le funzioni amministrative riguardanti l’emanazione dei provvedimenti concernenti l’autorizzazione ai fini idraulici di cui all’art. 93 del R.D. 25/07/1904 n. 523 e all’art. 134 del R.D. 8/5/1904 n. 368, di competenza del Servizio 2 “Opere idrauliche – Opere di bonifica – Rischi idraulici” – Dip. XI della CMRC;

la D.G.R. 04/08/1998 n. 4312 e la D.G.R. n. 3716 del 06/07/1999 con cui, in recepimento di quanto disposto dall’art. 17 comma 32 della L. 15 maggio 1997 n. 127, sono state delegate alle Province le funzioni amministrative in materia di tutela del suolo e in particolare il rilascio di autorizzazioni e pareri all’esecuzione di opere idrauliche di cui al Capo VII del R.D. 25/07/1904 n. 523 e di lavori e manufatti interessanti le opere di bonifica e loro pertinenze di cui al titolo VI, capo I del R. D. 8/05/1904 n. 368, svolte dal Servizio 2 “Opere idrauliche – Opere di bonifica – Rischi idraulici” – Dip. XI della CMRC;

la D.G.R. n. 5079 del 12/10/1999 “*L.R. 53/98 – Individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera A*” che rappresenta l’atto normativo di riferimento per l’individuazione delle competenze sul reticolo secondario;

il Regolamento Regionale n. 1 del 3/1/2022 (art. 22) e la D.G.R. Lazio n. 342 del 31/5/2022 che regolamentano il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche demaniali e di aree fluviali del reticolo secondario, da parte del Servizio 2 “Opere idrauliche – Opere di bonifica – Rischi idraulici” – Dip. XI della CMRC, delegate dalla Regione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d) della L.R. 53/1998;

il R.D. n. 523/1904; R.D. n. 368/1904; la L.R. n. 53/1998, relativamente alle “Opere idrauliche e di bonifica”, per le:

Autorizzazioni ai lavori idraulici, pareri a fini idraulici;

Pareri ai fini idraulici in aree perimetrate a rischio idraulico ai sensi dei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per nuove realizzazioni o per opere in sanatoria edilizia; Pareri per sdemanializzazioni e/o demanializzazioni di tratti del reticolo idrico secondario su richiesta dell’Agenzia del Demanio;

Considerato inoltre che:

ai sensi delle sopracitate L.R. 27/98 e D.G.R. 239/2008, i competenti uffici della Città metropolitana di Roma Capitale sono assegnatari della delega per il procedimento di istruttoria finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, rinnovo e varianti sostanziali e non sostanziali degli stessi ai sensi degli artt. 208 e 209 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 13 del 19 gennaio 2021 della Regione Lazio approva le tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e dispone per la Città metropolitana di Roma Capitale, essendo delegata dalla stessa Regione all'istruttoria e rilascio delle autorizzazioni richieste ex artt. 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e relative varianti;

è opportuno pertanto uniformare le tariffe istruttorie a quanto deliberato dalla Regione Lazio con la D.G.R. Lazio n. 13 del 19 gennaio 2021;

Richiamato il DPR n. 59/2013: "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" e, in particolare l'art.8, rubricato "Oneri istruttori e tariffe", il quale prevede che: *"In relazione ai procedimenti disciplinati sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale"*;

Ritenuto opportuno - alla luce di quanto espresso in premessa e secondo i criteri su menzionati – individuare oneri (Allegato A1) per le attività istruttorie, il monitoraggio ed il controllo relativi a procedimenti autorizzativi in materia ambientale e territoriale di competenza delle Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi della normativa statale e regionale sopra richiamata;

Preso atto:

che il Direttore ad interim del Dipartimento III "Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia" Dott.ssa Paola Camuccio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

- 1) di approvare il *“Regolamento oneri istruttori, relativi a procedimenti autorizzativi in materia ambientale e territoriale di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale”* di cui all’Allegato “A” parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare l’Allegato A1 al Regolamento di cui al punto precedente - parte integrante e sostanziale del presente atto - che quantifica e fissa i costi di istruttoria dei procedimenti indicati nell’Allegato A”;
- 3) di demandare ai Dirigenti del Dipartimento III, e XI - ciascuno per il proprio ambito di competenza - l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti all’entrata in vigore del Regolamento e dei relativi Allegati A e A1, ivi inclusi l’aggiornamento e l’approvazione della modulistica, in coerenza con le disposizioni regolamentari, nonché la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale;
- 4) per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, ed in particolare in relazione alla disciplina della riscossione delle entrate, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità della CMRC vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05.10.2020;
- 5) di disporre che le istanze ambientali che pervengono alla Città metropolitana di Roma Capitale successivamente al quindicesimo giorno dalla compiuta pubblicazione del presente atto sono assoggettate all’imposizione delle tariffe approvate;
- 6) di disporre che gli importi delle tariffe verranno determinati annualmente con apposito decreto; in assenza di tale decreto si considerano confermati gli importi dell'anno precedente.
- 7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 decorrenti dalla compiuta pubblicazione dello stesso. In alternativa, è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni decorrenti dalla compiuta pubblicazione del provvedimento stesso;
- 8) di dare atto che l’allegato regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione del presente atto che lo approva.